

Civile Ord. Sez. L Num. 16134 Anno 2024

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: FEDELE ILEANA

Data pubblicazione: 11/06/2024

Oggetto

Lavoro pubblico
mansioni
superiori

R.G.N. 22789/2019

Cron.

Rep.

Ud. 23/05/2024

CC

ORDINANZA

sul ricorso 22789-2019 proposto da:

██████████, elettivamente domiciliata in Roma, ██████████
██████ ███ ███, presso lo studio dell'Avv. ████████ ██████, che la
rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) Ospedale
Oncologico di Bari "Giovanni Paolo II", in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, ██████
██████████ ███ ███, rappresentato e difeso dall'Avv. ██████ ██████
██████████;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2406/2018 della Corte d'appello di Bari, depositata
il 15/02/2019 R.G.N. 1546/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/05/2024 dal Consigliere Ileana Fedele.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Bari ha accolto il gravame proposto dall'Istituto di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., per aver motivato la sentenza su basi insanabilmente contraddittorie, avendo premesso che ██████████ non è dirigente ed avendo poi precisato che le norme applicate presuppongono la qualifica di dirigente.

3. Il primo motivo è fondato, come da precedente in termini di questa Corte (Cass. Sez. L, 29/01/2024, n. 2695, relativa ad ipotesi di svolgimento di funzioni dirigenziali da parte di collaboratore cat. D, dipendente di una ASL), ove è stato sottolineato che il principio per il quale non è configurabile lo svolgimento di mansioni superiori nell'ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2103 cod. civ., presuppone la posizione di un soggetto inserito nel ruolo unico dirigenziale, situazione divergente da quella di un collaboratore professionale di cat. D, del C.C.N.L. del comparto sanità, quindi di un dipendente privo della qualifica dirigenziale, che assuma il compito di svolgere - in fatto - le superiori mansioni dirigenziali. In tale differente evenienza, si applica invece il consolidato principio secondo cui l'assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall'atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui applicazione non è neppure impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall'assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, che rileva, eventualmente, solo per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato (così, fra molte, Cass. Sez. L, 28/11/2018, n. 30811).

4. Ne consegue l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio della causa alla Corte d'appello di

Bari, in diversa composizione, alla quale si demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/05/2024.